



Roma, 13/06/2019

CSA Regioni Autonomie Locali

Aderente CISAL

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Goito, 17 - 00185 - Roma

Tel 06-490036 - Fax 06/4464970

P.e.: coordinamento.csa@csaral.it - Pec: nazionale@pec.csaral.it

<http://www.csaral.it>

COMMISSIONE PARITETICA SUI SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - ART. 11 CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2018

13 Giugno 2019

PERCHE' LA SEZIONE SEPARATA PER I PROFESSIONISTI AVVOCATI EE.LL.

- 1) Perché le mansioni di un Avvocato sono strutturalmente diverse non solo da quelle del personale amministrativo ma anche degli altri professionisti interni (ingegneri, architetti, psicologi, ecc.). Esse comportano una grande autonomia nel merito e nel metodo delle scelte difensive, cui corrisponde un elevato grado di responsabilità.

A differenza all'attività di altri professionisti dell'Ente che si occupano di ambiti specifici, l'attività giudiziale, consultiva, precontenziosa e conciliativa dell'Avvocato è trasversale in tutte le materie e l'Avvocato deve interfacciarsi continuamente con tutti gli Uffici dell'Amministrazione, con i vertici dell'Ente - non a caso l'Avvocatura è per lo più un Ufficio posto alle dirette dipendenze del legale rappresentante dell'Ente - , con altre Amministrazioni - quando vi siano in ipotesi aspetti di difesa comune oppure procedimenti nei quali l'Avvocato sta svolgendo un ruolo consultivo che coinvolgono più Enti-, con i difensori delle controparti, ma soprattutto con il Giudice e gli Organismi di mediazione.

Nello svolgimento della sua attività l'Avvocato anche neoassunto firma in prima persona ogni atto giudiziale o consultivo, ogni giorno in udienza deve assumere all'impronta scelte del quale si assume l'esclusiva responsabilità.

Non ci sono altre professionalità che abbiano questo grado di complessità e autonomia negli Enti Locali, se non i Segretari comunali e provinciali che infatti hanno una sezione separata nel contratto di Area.

- 2) Per garantire un trattamento giuridico e retributivo uniforme agli Avvocati e conforme ai principi dell'art. 23 L.n. 247/2012 (Legge sull'ordinamento professionale)

Gli Avvocati pubblici in Italia sono circa 9000. A Roma sono 880 su 25.000 iscritti. Di questi 880 soltanto 120 sono degli Enti locali.

La scarsa rilevanza numerica della categoria la rende poco appetibile da un punto di vista sindacale e conseguentemente non adeguatamente supportata a livello di contrattazione decentrata.

Il trattamento giuridico ed economico cambia da Ente ad Ente e l'art. 23 che sancisce principi di AUTONOMIA, TRATTAZIONE ESCLUSIVA DEGLI AFFARI LEGALI, ADEGATEZZA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E RESPONSABILITA' DELL'UFFICIO IN CAPO AD UN AVVOCATO è sostanzialmente lettera morta nelle Amministrazioni.

La retribuzione media di un Avvocato di un Comune medio/grande si aggira sui **1.800 € netti mensili**, e permane quasi invariata sino al termine della carriera, in quanto alla progressione economica in Categoria D6 non corrispondono aumenti retributivi degni di nota.

Non tutti gli Enti attribuiscono le Posizioni Organizzative o Alte Professionalità che dir si voglia. Laddove esse vengono attribuite, in caso di pluralità di Avvocati non sempre vengono percepite da tutti ma sono soggette a rotazione per scarsità di risorse pur a parità di carico di cause tra gli Avvocati. In ogni caso, **esse sono per lo più assegnate nell'importo annuo minimo** (10.000 € annui) anche in caso di contenzioso affrontato di rilevante valore economico. Inserire una previsione contrattuale che ad esempio renda l'importo attuale della Posizione Organizzativa parte integrante della retribuzione tabellare significherebbe, a fronte di costi non esorbitanti, assicurare un trattamento che sia in grado di differenziare anche in forma minima la retribuzione dell'Avvocato da quella di un qualsiasi Funzionario privo delle sue responsabilità e sottrarre l'attribuzione all'arbitrio delle Amministrazioni che talvolta se ne servono in funzione strumentale.

Gli **onorari** (il cui importo nelle retribuzioni degli Avvocati dello Stato e degli Enti previdenziali raggiunge cifre stellari e per tale motivo ha attirato l'attenzione e le critiche dell'opinione pubblica determinando scelte legislative restrittive), nelle realtà locali costituisce un dato spesso irrilevante: molti Enti non hanno un contenzioso economicamente rilevante, altri non hanno le risorse per assegnare gli onorari in caso di compensazione delle spese; quando invece vi sia condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese di lite, il recupero è spesso arduo nei casi in cui l'Avvocato non disponga del necessario supporto amministrativo per effettuare ricerche patrimoniali ed affrontare lunghe e complesse procedure esecutive che spesso non sortiscono alcun risultato. In ogni caso, **gli onorari non costituiscono base per il computo della pensione.**

3) Per superare l'attuale divisione in qualifiche ancorate ai ruoli amministrativi.

Attualmente sono previsti **Avvocati Funzionari D3** (ma in alcuni Enti anche **D1** in quanto nel tempo si è operato un mutamento di profilo di personale amministrativo inizialmente inquadrato D1) e **Avvocati Dirigenti**.

Si tratta di una divisione ingiustificata attesa la sussistenza dei medesimi requisiti professionali richiesti ad entrambi (accesso tramite pubblico concorso e iscrizione all'Albo speciale) e quando vi sia la identica tipologia di contenzioso trattato, la medesima autonomia nella redazione degli atti e la relativa assunzione di responsabilità

nella sottoscrizione degli stessi tenuto conto dell'abolizione della distinzione tra procuratore e avvocato di cui alla legge 27/97 e in ossequio alla legge professionale n. 247/2012, art. 23, che disciplina una categoria "unica", quella degli "avvocati degli enti pubblici", cioè dei professionisti dipendenti da qualsiasi ente pubblico.

L'espressione "professionista avvocato" nella separata Sezione del contratto, deve designare il personale dipendente che esercita la professione legale all'interno dell'ente, iscritto agli Elenchi Speciali, prescindendo dalla qualifica di funzionario o di dirigente sino ad ora ricoperta.

Ciò non esclude la possibilità di previsione di classi retributive differenziate all'interno della categoria, ma che siano ancorate NON al possesso della qualifica amministrativa (D3-Dirigente), ma ai requisiti professionali specifici (es. titolo di cassazionista, incarico temporaneo di coordinamento dell'Avvocatura, ecc.).

Il Segretario Generale
Francesco Garofalo

